

**Potere emendativo,
popolo transgenerazionale
e *agency* politica**

Francesca Pasquali

Abstract. The article focuses on the principle of vertical reciprocity proposed by Alessandro Ferrara to regulate the exercise of amending power. The principle is integral to the theory of democratic sovereignty and constitutional power developed by Ferrara in *Sovereignty Across Generations: Constituent Power and Political Liberalism*. In the book, Ferrara elaborates on Rawls's insights and updates political liberalism to make it more suitable for addressing contemporary tendencies and phenomena, particularly populism. From Ferrara's perspective, populism improperly reduces the will of the people to the will of its living segment – namely, the electorate – so he emphasizes the need to distinguish the electorate from the people, and he defends a sequential account of sovereignty according to which past, present, and future generations are all co-owners of the constitution. Therefore, the electorate is not entitled to unilaterally modify the constitution, and the principle of vertical reciprocity grants legitimacy only to constitutional amendments that, although proposed by the electorate and expressing the electorate's own will, could prove acceptable also to past and present generations. As the article suggests, the principle tends to constrain the political *agency* of the electorate, which is bound to preserve the political project inscribed in the constitution by the founding generation. Though possibly problematic, this implication seems perfectly consistent with – and fully vindicated within – Ferrara's general approach. Therefore, to assess more reliably the principle of vertical reciprocity and its import, the article examines its pre-suppositions. More precisely, the article discusses Ferrara's defence of the sequential model of sovereignty, his understanding of the constitution as the expression of the will of the people, and his conception of the latter as irreducible to the will of any single generation composing the people itself. Based on such investigation, the article highlights the merits and the

shortcomings of Ferrara's approach and questions whether, while certainly coherent with political liberalism, his proposal is fully effective in countering populism.

Keywords: amending power, political liberalism, populism, sovereignty, will of the people

1. Introduzione

In *Sovereignty Across Generations. Constituent Power and Political Liberalism*, Alessandro Ferrara mette a punto una teoria della sovranità democratica e del potere costituente che, coerente con gli assunti di fondo del liberalismo politico, si propone di esplicitare e articolare al meglio gli spunti offerti da Rawls a questo proposito. Sebbene il focus e l'intento del libro siano molto specifici, la riflessione proposta da Ferrara è davvero di ampio respiro. Attraverso il continuo confronto con una varietà di tradizioni e approcci teorici, anche antitetici rispetto al liberalismo politico, Ferrara intende ampliare e aggiornare il paradigma sviluppato da Rawls alla luce di fenomeni politici che non erano ancora salienti al momento della pubblicazione di *Liberalismo politico*. In effetti, per quanto sembri muoversi su un piano spiccatamente teorico, l'indagine di Ferrara risponde anche all'esigenza di fare i conti in modo diretto con quanto accade sulla scena politica contemporanea e, in particolare, con il populismo.

Ferrara dedica un'analisi puntuale al populismo e ne individua il tratto distintivo, che coincide con il suo vizio di fondo, nella pretesa di far coincidere il popolo con l'elettorato, riducendo così la volontà del popolo alla volontà della generazione presente. Al contrario, l'autore segnala la necessità di mantenere ben distinti popolo ed elettorato in modo da evitare che i componenti di quest'ultimo, per il semplice fatto di poter esercitare la propria *agency* politica in quanto appartenenti al segmento vivente del popolo, siano legittimati a prendere decisioni in nome del popolo nel suo complesso. La distinzione tra popolo ed elettorato, centrale nell'intera riflessione di Ferrara, fa da sfondo anche al capitolo finale del libro, intitolato "Amending Power: Vertical Sovereignty and Political Liberalism". In questo capitolo, Ferrara elabora criteri per regolare l'esercizio del potere emendativo in modo coerente con i punti

fermi del liberalismo politico. In particolare, Ferrara intende assicurare all'elettorato la possibilità di rivedere la Costituzione, senza però legittimarlo a esercitare il potere emendativo esclusivamente in base alla propria volontà specifica. Infatti, la soluzione proposta da Ferrara qualifica come legittimi soltanto emendamenti costituzionali che, sebbene proposti dall'elettorato, potrebbero essere accettati da tutte le generazioni che compongono il popolo. Questa idea è catturata dal principio di reciprocità verticale, sul quale si concentra l'analisi sviluppata nelle prossime pagine.

Dopo aver chiarito, nel §2, il contenuto del principio di reciprocità, l'articolo ne discute le implicazioni. In particolare, il §3 suggerisce che, oltre a comportare un'asimmetria tra gli oneri che spettano alla generazione presente e quelli che competono, invece, alla generazione fondatrice, il principio di reciprocità verticale sembra limitare notevolmente l'autonomia politica dell'elettorato. Si tratta, però, di una limitazione pienamente coerente con il modello sequenziale di sovranità, che attribuisce alle generazioni passate, a quella presente e a quelle future il ruolo di comproprietarie della Costituzione. Ferrara difende questo modo di intendere la sovranità e lo contrappone al modello seriale, secondo cui ogni generazione, come proprietaria separata e *pro tempore* della Costituzione, ha la facoltà di modificarla in base alla propria volontà specifica. Per Ferrara, il modello seriale di sovranità è certamente incompatibile con l'assunto, centrale nel liberalismo politico, che la società politica sia uno schema cooperativo intergenerazionale e, per di più, tende a minare la forza regolativa della Costituzione. Tuttavia, come il §4 suggerisce, per salvaguardare il potere regolativo della Costituzione, non sembra necessario adottare il modello sequenziale di sovranità e il principio di reciprocità verticale a esso associato. Si potrebbero, infatti, prevedere principi di carattere procedurale che, rendendo oneroso l'esercizio del potere emendativo, promuovano la stabilità delle norme costituzionali, assicurando loro un ruolo sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria. Principi procedurali, però, non offrono garanzie contro l'eventualità che l'elettorato sovverta il progetto politico ereditato dal passato e codificato nella Costituzione. Una simile eventualità appare poco problematica se la Costituzione è semplicemente un insieme di regole costitutive che rendono possibile un assetto istituzionale ben funzionante. È, invece, un'eventualità da scongiurare se, come per Fer-

rara, la Costituzione è espressione della volontà del popolo, concepito come un soggetto che abbraccia le generazioni passate, quella presente e quelle future e la cui volontà non è riducibile a nessuna di esse presa singolarmente. Come il §5 evidenzia, riconoscere centralità al popolo così inteso potrebbe essere, oltre che controverso da una prospettiva liberale, poco efficace nel contrastare il populismo. Chiarendo meglio costi e benefici derivanti dal porre al centro della scena politica il popolo transgenerazionale, piuttosto che i singoli individui in carne e ossa, l'articolo si chiude con un bilancio dei meriti e dei limiti della proposta di Ferrara rispetto al potere emendativo.

2. *Potere emendativo e reciprocità verticale*

Nell'ultimo capitolo del suo libro, Ferrara evidenzia che Rawls «offers no explicit reflections concerning the proper exercise of amending power» (Ferrara 2023, 248), sebbene Rawls stesso sia consapevole che non si può escludere – e, anzi, che è plausibile aspettarsi – che l'elettorato intenda modificare la Costituzione per renderla conforme alla propria volontà. Ferrara si propone di colmare una simile lacuna attraverso l'elaborazione di principi che, regolando l'esercizio del potere emendativo, permettano di discriminare tra modifiche costituzionali legittime e illegittime. In vista di questo obiettivo, Ferrara prende le mosse dall'analisi di principi o approcci che, nella letteratura di riferimento, sono proposti come candidati rilevanti per svolgere una simile funzione e ne evidenzia i limiti. Questa indagine preliminare è anche congeniale a delineare con precisione i requisiti necessari affinché principi volti a regolare il potere emendativo siano soddisfacenti dalla prospettiva del liberalismo politico.

In primo luogo, Ferrara si confronta con approcci che propongono di circoscrivere il potere emendativo in base a considerazioni di coerenza e che, quindi, squalificano come illegittimi gli emendamenti che risultano «inconsistent with the core, the basic structure, or the defining decisions embedded in the constitution» (265). Per Ferrara, il principio di coerenza è poco soddisfacente perché è puramente formale. Infatti, quando sono di matrice liberale e democratica, gli approcci che si rifanno a considerazioni di coerenza sembrano fondati soltanto «on the implicit assumption that we are witnessing the degrading or dismembering of a

liberal-democratic constitution at the hands of regressive forces» (266-267). Tuttavia, come Ferrara sottolinea, appellandosi a considerazioni di coerenza, senza adeguate qualificazioni normative, si rischia di sbarrare la strada, non solo a modifiche costituzionali di natura regressiva, ma anche a emendamenti che abbiano «opposite direction» (267), ovvero che si propongano di rendere più democratica o più liberale una Costituzione di carattere illiberale o non democratico.

Il focus sul carattere progressivo o regressivo degli emendamenti costituzionali è, invece, centrale in approcci che Ferrara qualifica come “teleologici”, una variante dei quali è attribuita proprio a Rawls. In un passaggio di *Liberalismo politico*, Rawls afferma che gli emendamenti inclusi nella Costituzione degli Stati Uniti «hanno avvicinato la Costituzione alla sua promessa originaria» (Rawls 1993, 217). Alla luce di questa constatazione di carattere storico e fattuale, Rawls ritiene di poter affermare, come Ferrara evidenzia, che sarebbe respinto come illegittimo un emendamento che mettesse in dubbio o che tradisse «fin dalle fondamenta la tradizione costituzionale del più antico regime democratico del mondo», tradizione costituzionale i cui principi fondamentali sono «convalidati da una lunga pratica storica» (*ibidem*, 217). L'obiezione di Ferrara è, innanzitutto, che la stessa idea di «promessa originaria» è controversa, passibile di essere interpretata secondo modalità differenti e contrastanti, e dunque poco plausibile nell'ottica del liberalismo politico. Inoltre, Ferrara mostra che, affinché l'argomento di Rawls possa funzionare, è necessario adottare una filosofia della storia di carattere teleologico, in base alla quale, dato che la storia è orientata verso il meglio, il consolidamento dei principi costituzionali sarebbe sufficiente a bloccare emendamenti di carattere regressivo e ammettere soltanto emendamenti che, invece, portino a compimento una Costituzione liberale e democratica. Anche la necessità di appoggiarsi a una filosofia della storia è incompatibile con gli assunti di fondo del liberalismo politico ed è per questo che Ferrara ritiene inadeguati argomenti teleologici.

La terza opzione indagata da Ferrara è rappresentata da approcci che prevedono di limitare il potere emendativo con riferimento alla relazione “*principal-delegate*”, approcci che generano due problemi distinti, sebbene speculari, a seconda di come è interpretata tale relazione. Per un verso, l'interpretazione che Ferrara etichetta come “radicale” si fonda sull'idea che, accanto al popolo la cui esistenza è sancita e codifica-

ta dalla Costituzione e che, dunque, è tenuto a rispettarne i dettami, vi sia il popolo concepito come entità che esiste a prescindere e al di là della Costituzione e che ha sempre la prerogativa di riattivare il proprio potere costituzionale ed emendare l'impianto di quella vigente. Adottando un'impostazione di questo tipo, dato che una simile potenzialità può essere attivata soltanto dall'elettorato, quest'ultimo godrebbe della prerogativa di «reshaping the whole polity in the name of the whole transgenerational people» (271-272) e il popolo risulterebbe ridotto all'elettorato, proprio come previsto dall'impianto del populismo che Ferrara intende scardinare. D'altra parte, l'interpretazione "moderata" della relazione "*principal-delegate*" riconosce la distinzione tra popolo ed elettorato e attribuisce a quest'ultimo solo la possibilità di intervenire sulla Costituzione in qualità di rappresentante o delegato del popolo nel suo complesso. In questo modo, come Ferrara sottolinea, non si corre il rischio di attribuire un potere eccessivo all'elettorato, ma si corre il rischio opposto: l'elettorato tende a essere relegato al ruolo di esecutore fiduciario della volontà del popolo ed è così qualificato come «mere projection of the will of another actor» (273). Per Ferrara, anche questa opzione è insoddisfacente perché il potere emendativo assolve proprio la funzione di garantire che l'elettorato non sia semplice esecutore di un progetto politico definito e codificato da altri, dalle generazioni passate e dalla generazione fondatrice in particolare. Ferrara afferma, infatti, che, «without the power to modify the constitutive rules of the game, the subsequent generations of the people would live in the shadow of the founding one, executing a program that they have not scripted» (248).

Il potere emendativo risponde dunque all'esigenza di allentare «the normative grip of the dead over the living generations» (248), garantendo che anche la generazione presente possa contribuire al progetto costituzionale alla luce della propria volontà specifica. Tuttavia, Ferrara tiene ferma la distinzione tra elettorato e popolo e chiarisce che, sebbene non debba essere ridotto a mero rappresentate del popolo nel suo complesso e abbia diritto a far valere la propria prospettiva, l'elettorato non è legittimato a modificare la Costituzione in modo unilaterale, ovvero senza tenere conto della volontà delle altre generazioni che compongono il popolo. Scrive Ferrara:

The power to amend the constitution can only derive from the constituent power of “the people”, but the transgenerational people possesses no agency and can appoint no representative. Its living segment is the only one endowed with agency but neither can it be equated with the whole people, nor can it “represent” the whole people. [...] The electorate derives its entitlement to transform the constitution from its being a co-owner – along with past and future segments of the people – of the constitution in a *sequential*, as opposed to a *serial*, pattern in which owing something “sequentially” means owing something to the previous and the future co-owners (249).

Come questo passaggio chiarisce, pur avendo pieno diritto, a pari titolo con le generazioni passate e quelle future, di contribuire al progetto costituzionale, la generazione presente deve onorare alcuni doveri nei confronti delle altre generazioni, doveri che circoscrivono l’esercizio legittimo del potere emendativo. Più nello specifico, dato che è solo comproprietario della Costituzione, l’elettorato non può decidere in modo unilaterale di emendare la Costituzione: come in ogni situazione in cui vi sia una proprietà condivisa, l’elettorato è tenuto a verificare se gli altri comproprietari – in questo caso, le generazioni passate e quelle future – sarebbero disponibili ad accettare gli emendamenti che intende introdurre. Tuttavia, a differenza di casi ordinari di proprietà condivisa, la questione è complessa perché non è possibile interpellare tutti gli attori rilevanti: non tutti i comproprietari della Costituzione possono esercitare concretamente la propria *agency* esprimendo in modo diretto la propria volontà. Per Ferrara, è quindi necessario introdurre un principio normativo che limiti il potere emendativo e qualifichi come legittimi sono gli emendamenti che, inevitabilmente proposti dalla generazione presente, potrebbero essere accettati anche dalle generazioni passate e da quelle future. Si tratta del principio di reciprocità verticale, in base al quale:

Amending power should be barred from altering the constitutional essentials (basic structure, basic rights and liberty) in any way that would make it *less reasonable* for the other generations, past or future, of the people to be imagined as willing to live within that newly generate constitutional order (273).

Ferrara individua con precisione la dimensione da considerare per valutare se le generazioni future potrebbero essere disponibili ad ac-

ettare di condurre la propria vita politica all'interno dell'assetto istituzionale che deriverebbe dall'introduzione di eventuali emendamenti proposti dall'elettorato. Non si tratta di considerare «the full range of interests and ideas of the good of future generations (future generations will define them for themselves), but simply to preserve the future generations' capacity to self-determine these interests and ideas of the good on the basis of a public autonomy not inferior to that of the present citizens» (274). Non fornendo indicazioni specifiche e diverse per verificare, sempre in chiave ipotetica, la disponibilità delle generazioni passate ad accettare gli emendamenti proposti dall'elettorato, sembra plausibile assumere che, anche per le generazioni passate, valgano i criteri e le considerazioni adottate per le generazioni future. Quindi, alla luce del principio di reciprocità verticale, un emendamento è illegittimo se comporta riforme istituzionali che diminuiscono l'autonomia degli individui e delineino una forma di vita pubblica che offrirebbe, alle generazioni passate o a quelle future, minori margini per determinare da sé i propri interessi e le proprie idee del bene.

È opportuno sottolineare che il principio di reciprocità verticale scongiura il rischio, implicito in un approccio meramente formale come quello basato su considerazioni di coerenza, di scartare emendamenti che, nell'ottica del liberalismo politico, sarebbero migliorativi. Allo stesso tempo, con la proposta di Ferrara, si evita di dover ricorrere alla filosofia della storia per avallare la fiducia nel carattere progressivo delle riforme costituzionali. Infatti, al posto di una filosofia della storia teleologicamente orientata, Ferrara introduce un principio normativo che permette di escludere emendamenti regressivi con riferimento a considerazioni di reciprocità tra generazioni. Inoltre, il principio di reciprocità verticale assicura all'elettorato la possibilità di intervenire sulla Costituzione in base alla propria volontà specifica, pur limitando i suoi margini di manovra. In effetti, l'elettorato è legittimato a modificare la Costituzione in linea con la propria volontà, ma solo attraverso emendamenti che preservino o amplino l'autonomia individuale. In questo modo, l'elettorato non è un semplice rappresentante o un mero delegato del popolo nel suo insieme. Tuttavia, come anticipato, sembra che gli oneri attribuiti all'elettorato siano superiori rispetto a quelli che spettano alla generazione fondatrice, dato che quest'ultima gode di un'ampia autonomia politica che è, invece, preclusa a tutte le generazioni successive. Dunque,

come evidenziato nel prossimo paragrafo, è plausibile sollevare alcune perplessità circa il principio di reciprocità verticale e la sua effettiva capacità di garantire all'elettorato la possibilità di esercitare appieno la propria *agency* politica.

3. *Generazioni future, presenti e passate*

Ci sono pochi dubbi che l'esercizio del potere emendativo si proietti nel futuro. Modificare oggi la Costituzione significa riorganizzare l'assetto istituzionale di una società politica e il nuovo impianto, salvo ulteriori modifiche, farà da sfondo e regolerà la vita pubblica delle generazioni future. Sembra quindi più che plausibile ritenere che, nell'esercitare il potere emendativo, l'elettorato debba garantire appropriata considerazione alla prospettiva delle generazioni future. Sembra, invece, più controverso ritenere che l'elettorato abbia doveri analoghi anche nei confronti delle generazioni passate.

È possibile sollevare una prima obiezione piuttosto intuitiva. Gli individui che appartengono alle generazioni passate – ed è proprio questo che li qualifica come tali – hanno già vissuto la propria vita politica e un emendamento costituzionale adottato oggi non può avere alcuna conseguenza sul loro grado di autonomia o sulla loro possibilità, ormai esaurita, di definire da sé le proprie idee del bene e di perseguire i propri interessi. Infatti, a meno che non si adotti una peculiare e potenzialmente controversa concezione dello scorrere del tempo e dei rapporti di causa ed effetto, si può escludere che una modifica costituzionale adottata nel presente possa avere ricadute concrete sulla vita pubblica delle generazioni passate. Di conseguenza, assumendo che sia possibile indagare la prospettiva delle generazioni passate e verificare se sarebbe o meno ragionevole per loro accettare gli emendamenti proposti dall'elettorato, sembra plausibile mettere in dubbio che l'esito di una simile indagine possa essere rilevante per definire i confini del potere emendativo. Tuttavia, questa obiezione, per quanto possa apparire sensata, comporta un'impropria semplificazione del principio di reciprocità verticale proposto da Ferrara.

Come già evidenziato, nell'introdurre il principio di reciprocità verticale, Ferrara sottolinea che l'elettorato, in quanto comproprietario della Costituzione, deve «something to the previous and the future co-owners»

(249). Il principio di reciprocità verticale, però, non richiede di assicurare alle generazioni passate un qualche bene tangibile, che effettivamente non potrebbe essere trasferito dal presente al passato ed escluderebbe la possibilità, per l'elettorato, di onorare i doveri che gli spettano. Piuttosto, nell'esercitare il potere emendativo, l'elettorato ha il dovere di garantire appropriata considerazione alla prospettiva delle generazioni che lo hanno preceduto e a quelle che verranno. Tuttavia, se è così, gli oneri attribuiti agli individui che formano l'elettorato sono maggiori rispetto a quelli che competono, invece, agli individui che appartengono alla generazione fondatrice, ovvero agli individui che, redigendo la Costituzione, hanno definito concretamente i termini della cooperazione e l'assetto istituzionale che regola la vita pubblica. In effetti, l'elettorato ha il dovere di garantire adeguata considerazione sia alla prospettiva delle generazioni future, sia a quella delle generazioni passate, compresa la generazione fondatrice. A quest'ultima, invece, spettano certamente doveri nei confronti delle generazioni future, compresa quella presente, ma non le possono essere attribuiti doveri verso le generazioni passate. La generazione fondatrice, infatti, è la prima generazione a vivere sotto le regole condivise raccolte nella Costituzione vigente e, nel formulare simili regole, non interviene su un progetto politico di cui non condivide la proprietà con alcuna generazione passata. Dunque, per la generazione fondatrice – e solo per questa generazione – il principio di reciprocità verticale è orientato esclusivamente verso il futuro. Per tutte le generazioni successive, invece, tale principio prevede oneri tanto verso le generazioni passate quanto verso quelle future. Questo assicura alla generazione fondatrice un netto vantaggio in termini di autonomia politica – che sono i termini rilevanti anche dal punto di vista di Ferrara – rispetto alle generazioni successive: solo la generazione fondatrice è pienamente svincolata dal dovere di onorare un progetto politico ereditato dal passato. Una simile asimmetria tra gli oneri della generazione fondatrice e gli oneri delle generazioni successive – e, di conseguenza, una disparità tra la sfera di autonomia politica della generazione fondatrice e quella delle generazioni successive – potrebbe apparire poco convincente proprio sul piano della reciprocità.

La questione più rilevante, però, è un'altra. L'applicazione del principio di reciprocità verticale, proprio per superare i limiti associati al principio di coerenza, ha carattere sostantivo: richiede di valutare la

legittimità di un emendamento costituzionale entrando nel merito dei suoi contenuti. Più nello specifico, tale principio richiede di immaginare quali riforme sarebbero associate all'implementazione di un emendamento costituzionale proposto dall'elettorato, per poi verificare, in via ipotetica, se sarebbe ragionevole, per le generazioni future e per quelle passate, essere disposte a condurre la propria vita pubblica all'interno di un assetto istituzionale segnato da simili riforme. In questo modo, lo spazio di manovra concesso all'elettorato per esercitare la propria *agency* politica è circoscritto dal dovere di evitare modifiche costituzionali che alterino il progetto politico adottato dalle generazioni passate. Infatti, se si assume che queste ultime considerino desiderabile l'assetto istituzionale che hanno lasciato in eredità all'elettorato e che, quindi, non sarebbe per loro ragionevole accettare di vivere la propria vita pubblica nell'ambito di un ordine politico differente, si può concludere che il principio di reciprocità verticale esclude come illegittimi emendamenti che alterino l'impianto di fondo della Costituzione. Questo meccanismo e questo ragionamento ipotetico, però, devono essere immaginati al lavoro all'interno di contesti politici caratterizzati da Costituzioni auspicabili dal punto di vista del liberalismo politico. In simili contesti, il principio di reciprocità verticale svolge in modo molto efficace la funzione di preservare un assetto istituzionale di valore legittimando soltanto emendamenti migliorativi o progressivi e squalificando come illegittimi, invece, emendamenti di segno opposto. Tuttavia, come anticipato, questo obiettivo è conseguito attraverso una strategia che non è priva di costi, in quanto riduce notevolmente i margini d'azione e di intervento dell'elettorato. Ci si può quindi domandare se vincolare l'esercizio del potere emendativo al rispetto del principio di reciprocità verticale sia anche pienamente efficace nel riscattare, come Ferrara sembra voler fare, la capacità di *agency* politica dell'elettorato. Il dubbio è, più precisamente, che il principio di reciprocità verticale sia troppo esigente per garantire che, grazie al potere emendativo, i componenti della generazione presente non conducano la propria vita pubblica «in the shadow of the founding one, executing a program that they have not scripted» (248). Però, anche ammesso che sia fondato, un simile dubbio non è sufficiente qualificare come ingiustificata la proposta di Ferrara. Le limitazioni previste dal principio di reciprocità verticale, infatti, risultano giustificate se si tiene conto del modello di sovranità che Ferrara difen-

de – un modello sequenziale di sovranità opposto al modello seriale – e del modo in cui, di conseguenza, Ferrara intende la Costituzione.

4. Costituzione, regole del gioco e stabilità

Il modello seriale di sovranità si basa, come Ferrara chiarisce, sull'idea che «each segment of the people is a separate “owner” of democratic sovereignty and therefore fully exercise “pro tempore” constitutional authorship» (211). Thomas Jefferson, al quale anche Ferrara dedica ampio spazio nel libro, è senza dubbio tra i sostenitori di questa concezione della sovranità. In una lettera a James Madison, redatta nel 1789, sullo sfondo della Rivoluzione Francese e, nello specifico, interrogandosi sulla necessità di onorare i debiti contratti in nome del popolo francese dagli esponenti del regime deposto dalla Rivoluzione, Jefferson scrive:

Suppose Louis XV and his contemporary generation had said to the money lenders of Genoa, give us money that we may eat, drink, and be merry in our day; and on condition you will demand no interest till the end of 19 years, you shall then forever after receive an annual interest of 12 per cent. The money is lent on these conditions, is divided among the living, eaten, drank, and squandered. Would the present generation be obliged to apply the produce of the earth and of their labour to replace their dissipations? (Jefferson 1789)

La risposta di Jefferson a questa domanda è decisamente netta: «Not at all», ovvero la generazione presente non è affatto tenuta a onorare i debiti contratti dalla generazione passata. Se è così, più in generale, per Jefferson, la generazione presente non è tenuta a onorare il progetto politico elaborato dalle generazioni precedenti e iscritto nella Costituzione. Un onere di questo tipo, infatti, vincolerebbe, secondo Jefferson in modo improprio, la generazione presente al rispetto di decisioni politiche alle quali non ha contribuito ma a cui è soggetta e di cui subisce le conseguenze. Per Jefferson, dunque:

No society can make a perpetual constitution, or even a perpetual law. The earth belongs always to the living generation. They may manage it then, and what proceeds from it, as they please, during their usufruct. They are masters too of their own persons, and consequent-

ly may govern them as they please. [...] Every constitution, then, and every law, naturally expires at the end of 19 years. If it be enforced longer, it is an act of force and not of right (Jefferson 1789)¹.

È una posizione senza dubbio radicale perché prevede che la Costituzione, affinché non sia coercitivamente imposta, abbia una data di scadenza predefinita e che ogni generazione abbia il diritto di determinare per sé le regole che governano la propria vita politica. Naturalmente, è un approccio incompatibile con il modello sequenziale di sovranità adottato da Ferrara, in base al quale le generazioni passate, quella presente e quelle future sono qualificate, non come proprietarie separate e *pro tempore* della Costituzione, ma come comproprietarie della Costituzione in quanto componenti del popolo transgenerazionale.

Il modello sequenziale di sovranità, interpretando in questo modo la relazione tra generazioni e il loro rapporto con la Costituzione, risponde all'idea, centrale nel liberalismo politico, che la società politica sia uno schema cooperativo intergenerazionale. Oltre a essere incompatibile con questa idea, il modello seriale è da scartare anche perché, secondo Ferrara, «ends up undermining the very idea of a constitution» (212), non essendo all'altezza di rendere conto della speciale «regulatory force» (213) della Costituzione stessa. Infatti, Ferrara ritiene che, «with a thorough institutional reconfiguration of the basic structure taking place as each segment of the people amends the constitution in accordance with its preferences, the constitution would forfeit its regulatory function and be reduced to a projection of the *pro tempore* popular sovereign's inclinations» (213). La principale obiezione di Ferrara è, dunque, che adottare il modello seriale di sovranità comporta che «higher laws become indistinguishable from ordinary laws and indeed from prevailing sentiment» e che, «in order to avoid a so-called tyranny of the past, [...] the polity fall prey of the "tyranny of the momentary political sentiment"» (2012). Tuttavia, così come una eventuale critica dalla prospettiva di Jefferson alla proposta di Ferrara sarebbe una critica esterna, Ferrara è consapevole che «holding its lack of regulatory function against the

¹ La validità di una Costituzione, per Jefferson, si esaurisce nel giro di 19 anni, un limite temporale che è l'esito di un calcolo complicato – i cui dettagli non sono qui rilevanti – basato sui dati dell'epoca in merito all'aspettativa di vita.

non-perpetual constitution is at best a purely external criticism», dato che la «transgenerational cogency of the constitution is what Jefferson rejects» (213)². Si tratta di un'opposizione radicale e difficilmente componibile tra modelli di sovranità alternativi. Eppure, sembra possibile mettere in dubbio che, rifiutando il modello sequenziale di sovranità e adottando il modello seriale, si corra inevitabilmente il rischio di non garantire un ruolo sovraordinato alla Costituzione rispetto alle leggi ordinarie, privando così la Costituzione di ogni forza regolativa.

A questo proposito, è utile richiamare la distinzione tra «regulative rules» e «constitutive rules» alla quale Stephen Holmes rimanda per difendere il costituzionalismo dall'accusa di essere antidemocratico e per mostrare, al contrario, che «constitutionalism and democracy are mutually supportive» (Holmes 1988, 197). Holmes sottolinea che, se si distinguono «regulative rules (e.g., “no smoking”)» che «govern preexistent activities», da un lato, e «constitutive rules (e.g., “bishops move diagonally”)» che «make a practice possible for the first time» dall'altro, allora «constitutions may be usefully compared to the rules of a game or even to the rules of grammar» (Holmes 1988, 227). Infatti, per Holmes:

² È opportuno segnalare che la critica di carattere esterno citata in queste righe non è certamente l'unica che Ferrara avanza nei confronti del modello seriale di sovranità. In particolare, Ferrara ritiene che «the wanton republic that a serial understanding of popular sovereignty may fail to block would merely have a nominal constitution with null regulatory force and would consequently lack not only stability – as Madison points out – but also a recognizable political identity properly recognizable *over time*» (213). Il primo punto, quello riguardante la stabilità, è affrontato nelle prossime righe. Rispetto al secondo punto, che non sarà approfondito in queste pagine, vale la pena di evidenziare che, per Ferrara, «if there is no closer relation of a generation to its own, as opposed to other peoples' ancestors, the serial republic – the product of “generational federalism” rather than of transgenerational constitutional authorship – is irreparably indistinct. It fails to be individuated along *political lines*» (214-215). Ferrara ritiene che questo esito sia da scongiurare perché, «if the citizens are not able to develop any sense of being somehow – as Habermas once felicitously put it – “in the same boat as their forebears” in relation to a transgenerational democratic project, then their identification can develop only along *ethnic lines*, with all the dangers thereto associated» (215). Sulla necessità, rivendicata da Ferrara, di intendere, nell'ambito del liberalismo politico, il popolo in termini propriamente politici e non etnici, cfr. §5.

A democratic constitution does not merely hobble majorities and officials. It also assigns powers (gives structure to the government, guarantees popular participation and so forth), and regulates the way in which these powers are employed (in accord, for example, with principles such as due process and equal treatment). In general, constitutional rules are enabling, not disabling; and it is therefore unsatisfactory to identify constitutionalism exclusively with limitations on power (Holmes 1988, 227).

Come evidenziato in questo passaggio, la presenza di una Costituzione è indispensabile affinché il gioco democratico possa funzionare: la Costituzione definisce le regole che rendono possibile il funzionamento dei processi decisionali delle democrazie. Inoltre, come Holmes sottolinea, per apprezzare il ruolo abilitante della Costituzione rispetto alle pratiche democratiche, si deve tenere presente anche «each generation's need to unclutter and systematize the agenda for solving present problems by taking for granted certain power-granting, procedure-defining and jurisdiction-specifying decisions of the past» (Holmes 1988, 222). In questo senso, gli impegni e i vincoli sanciti dalla Costituzione e, dunque, definiti dalle generazioni passate, consentono alla generazione presente di non sprecare tempo ed energie a definire le regole del gioco e di focalizzarsi, invece, sulle questioni che la riguardano in modo più diretto. Questo non sarebbe possibile se, in linea con la proposta di Jefferson, ogni generazione dovesse riscrivere da capo la Costituzione o anche solo riconfermare la Costituzione predisposta dalla generazione precedente. Come sottolinea Holmes, infatti, «by accepting a pre-established constitution, a people ties its own hands; but it also frees itself from considerable burdens» (Holmes 1988, 222-223).

L'argomento di Holmes chiarisce bene i vantaggi che derivano alla generazione presente dal fatto di disporre di una Costituzione preesistente, necessariamente definita dalle generazioni passate: le regole del gioco sono già codificate e permettono di giocare, invece di perdere tempo a elaborare tali regole. Questo argomento sembra efficace nel rivendicare per la Costituzione un ruolo regolativo e sovraordinato rispetto alle leggi ordinarie e alla pratica politica, senza richiedere necessariamente di adottare un modello sequenziale di sovranità. Infatti, anche se alle singole generazioni fosse garantita la possibilità di modificare unilateralmente la Costituzione, come previsto da Jefferson e dal model-

lo seriale di sovranità, ci sarebbero ottime ragioni, in base all'argomento proposto da Holmes, per evitare di mettere mano alla Costituzione e per esercitare, invece, le propria *agency* politica all'interno dell'impianto definito dalle norme costituzionali preesistenti. Si tratta di ragioni che evidenziano perché la proposta radicale di Jefferson rischi di essere controproducente, senza deporre necessariamente a favore del modello sequenziale di sovranità. Ci sono anche altre ragioni a favore della stabilità delle norme costituzionali che rimandano alle aspettative degli individui rispetto ai propri piani di vita.

Immaginate di essere coinvolti in una partita a scacchi, di aver posizionato – di mossa in mossa e rispettando le regole vigenti – i vostri pezzi in modo da proteggere il vostro re da tutti i possibili attacchi dell'avversario. La vostra strategia sarebbe vanificata se le regole del gioco cambiassero nel bel mezzo della partita e l'alfiere dell'avversario, all'improvviso, potesse muoversi in ogni direzione, non solo in diagonale, mettendo sotto scacco il vostro re. Allo stesso modo, le aspettative degli individui rischierebbero di essere disattese e i loro piani di vita di essere vanificati, se le regole di fondo che governano i termini della loro cooperazione e le istituzioni all'interno delle quali vivono fossero repentinamente o continuamente modificate. In questo senso, se la Costituzione definisce le regole del gioco, stabilendo i termini della cooperazione e delineando l'assetto istituzionale, è indispensabile che le norme costituzionali godano di stabilità. Anche considerazioni di questo tipo, però, sembrano indipendenti dal modello di sovranità che si adotta, se quello seriale o quello sequenziale. Infatti, simili considerazioni rimangono valide anche attribuendo all'elettorato la possibilità di rivedere la Costituzione in base alla propria volontà specifica. Dunque, anche adottando il modello seriale di sovranità, ci sono ragioni per regolare in modo stringente il potere emendativo, con l'obiettivo di evitare che le norme costituzionali siano soggette allo stesso grado di variabilità che contraddistingue le leggi ordinarie. Più nello specifico, in quest'ottica, ciò che conta è bilanciare in modo appropriato esigenze di stabilità con istanze di cambiamento che possono emergere dall'esercizio dell'*agency* politica da parte degli individui che formano l'elettorato³.

³ Può essere utile sottolineare che la proposta discussa in queste righe non implica alcuna mancanza di considerazione per le generazioni future. Anzi, proprio

Ferrara non nega affatto che possa effettivamente sorgere l'esigenza di modificare la Costituzione o di aggiornarne le norme attraverso l'introduzione di emendamenti. Ritiene, però, che eventuali modifiche costituzionali debbano essere vincolate al rispetto del principio di reciprocità verticale che, fondato sul modello sequenziale di sovranità, entra nel merito dei contenuti degli emendamenti proposti e circoscrive i margini di intervento concessi all'elettorato, attribuendogli il dovere di rimanere fedele al progetto politico definito dalle generazioni passate. Invece, alla luce di un modello seriale di sovranità, non sarebbero necessari criteri sostantivi per evitare di mettere in pericolo la stabilità delle norme costituzionali. Sarebbero sufficienti criteri procedurali volti a rendere il processo di modifica della Costituzione il più possibile dispendioso e lungo, in modo da scoraggiare – o destinare spesso all'insuccesso – iniziative volte a emendare la Costituzione in base al semplice sentimento politico del momento. Se si tratta soltanto di salvaguardare le aspettative degli individui o di rendere possibile l'ordinario processo decisionale di una società politica, evitando che le regole di fondo cambino secondo il capriccio dell'elettorato o della maggioranza del momento, non servono principi sostantivi.

Principi sostantivi sono, invece e senza dubbio, indispensabili se ciò che conta non è la mera stabilità delle norme costituzionali, a prescindere dal loro contenuto, ma è la continuità di un progetto politico auspicabile iscritto nella Costituzione e la sua possibilità di perdurare nel tempo. Per Ferrara, infatti, la Costituzione non è semplicemente un insieme di regole costitutive. Nel suo libro, non mancano passaggi in cui la Costituzione è intesa proprio in questo modo: per esempio, Ferrara definisce il potere emendativo come «the power to revise the constitutive rules of the political game» (248). Tuttavia, Ferrara utilizza anche espressioni come «the will of the people inscribed in the constitution»

perché l'esercizio del potere emendativo è reso oneroso da principi procedurali che mirano a salvaguardare la stabilità delle norme costituzionali, l'elettorato deve considerare la prospettiva delle generazioni future: abrogare un emendamento introdotto oggi, richiederà alle generazioni future tempo ed energie che dovranno essere sottratte a questioni di più immediato interesse per le generazioni future. Quindi – e Ferrara ha perfettamente ragione su questo – la prospettiva delle generazioni future è fondamentale e non può essere ignorata dalla generazione presente quando si appresta a intervenire sulla Costituzione.

(251) e afferma che «a constitution articulates a project for jointly living a political life over an open-ended time span» (260). Quindi, la Costituzione è un insieme di regole costitutive che definiscono uno specifico progetto politico, che non può avere una durata predefinita ma abbraccia potenzialmente diverse generazioni, regole costitutive che riflettono la volontà del popolo nel suo complesso. È proprio per questo che la Costituzione non può essere modificata unilateralmente dal segmento vivente del popolo: la Costituzione esprime la volontà del popolo e l'elettorato da solo non può arrogarsi il diritto di esprimere tale volontà. Se la Costituzione è intesa in questo modo, ovvero in base al modello sequenziale di sovranità, la questione fondamentale non è il bilanciamento tra eventuali istanze di cambiamento avanzate dagli individui che compongono l'elettorato ed esigenze di stabilità volte a tutelare le aspettative degli individui che sono e saranno soggetti alle norme costituzionali. L'obiettivo sembra essere, piuttosto, trovare un punto di accordo tra la volontà specifica dell'elettorato, da un lato, e quella delle altre generazioni che compongono il popolo – o, più semplicemente, la volontà del popolo nel suo complesso – dall'altro. Infatti, se gli emendamenti proposti dall'elettorato non si accordano con la volontà del popolo, ovvero con la volontà di tutte le generazioni che lo compongono, non possono essere considerati legittimi. È quindi opportuno introdurre qualche osservazione più puntuale rispetto a come Ferrara intende la nozione di popolo, dato che è una nozione centrale sia nella sua concezione della sovranità, sia nella sua concezione della Costituzione.

5. *Popolo e populismo*

Ferrara sviluppa una riflessione molto articolata e interessante in merito al concetto di popolo, chiarendo come dovrebbe essere inteso dal punto di vista del liberalismo politico. In particolare, Ferrara distingue *ethnos* e *demos* e sottolinea che, sebbene «both terms denote aggregate of individuals or human groupings», hanno due connotazioni differenti. Il termine *ethnos* indica un insieme di individui «related on the basis of non-political characteristics», tra le quali rientrano, per esempio, «the use of a language, patterns of conduct, lifestyles, shared codes of politeness and civility, dietary habits, historical memories, and clusters of shared

preferences in broad areas of life» (147). Invece, il termine *demos* si riferisce a un «*ethnos* about which it can defensibly be stated, by external observers, that at a certain juncture, it has taken the form of a body politic or a political order, and that thereafter its members have been living according to commonly adopted constitutive rules for political action and within commonly accepted structures of authority, democratic or non-democratic» (147). Infatti, il *demos* – ovvero il popolo in senso proprio – si forma, sullo sfondo di pratiche e abitudini non politiche, soltanto quando un gruppo di individui accettano o sono soggetti a regole politiche comuni. Dunque, per Ferrara, il popolo non preesiste alla Costituzione o all'accettazione, più o meno volontaria, di regole politiche: è istituito solo quando, grazie alla introduzione di regole costitutive, un insieme di individui da *ethnos* si trasforma in popolo. Scrive Ferrara: «an *ethnos* becomes a *demos* – it takes on a *political* identity – through the act of ratifying or accepting a constitution» (148). L'adozione o l'introduzione di una Costituzione è l'atto costitutivo del popolo, atto in seguito al quale tutte le generazioni di individui soggetti alle stesse regole costitutive sono parte integrante del popolo e proprietarie della Costituzione.

È opportuno sottolineare che, nell'ottica di Ferrara e in linea con il rifiuto del modello seriale di sovranità, "popolo" non è soltanto un'etichetta che si utilizza, in mancanza di alternative soddisfacenti, per indicare un insieme di individui in carne e ossa che, in un dato momento, sono soggetti alle stesse regole costitutive che governano la loro vita pubblica condivisa. La nozione con la quale lavora Ferrara è più esigente: il popolo è un soggetto che abbraccia le generazioni passate, presenti e future e la cui volontà non è riducibile alla volontà di nessuna delle generazioni presa singolarmente e, quindi, neanche alla volontà data dall'aggregazione delle volontà dei singoli individui che compongono una singola generazione. In questo modo, Ferrara può mettere un freno alla mossa populista, evitando che il popolo sia ridotto al suo segmento vivente: nessun insieme di individui appartenenti a una singola generazione è l'intero popolo e, quindi, l'elettorato non può arrogarsi il diritto di esprimere la volontà del popolo nel suo complesso. Tuttavia, per togliere terreno al populismo, Ferrara apre un problema di carattere diverso.

Ferrara sembra attribuire prominenza a un soggetto collettivo che, eccedendo l'insieme dei singoli individui in carne e ossa che compongono l'elettorato, è sovraordinato rispetto a questi ultimi. Questa implicazio-

ne appare potenzialmente problematica da una prospettiva liberale, ma fare a meno della nozione di popolo o darne una definizione deflazionistica, come Ferrara chiarisce, non è un'opzione percorribile all'interno del liberalismo politico. Infatti, l'idea di "popolo" è radicata nella cultura pubblica delle società democratiche e, dato che intende rispettare gli assunti di fondo del liberalismo politico, Ferrara non vi può rinunciare. A questo proposito, infatti, scrive:

We political liberals are stuck with "the people", not with the people. Political philosophy can clarify the terms that are used but cannot wish them away. "People" is a terribly ambiguous term [...]. However, the reason that makes it appear ludicrous to dismiss the people as an inexistent referent like "the present king of France – namely, the fact that so many constitutions include reference to it – make it unlikely that a philosophical argument can rid our political discourse of this term. "The people" is here to stay, as long as democracy lives on, and the best we can hope for is to dispel its inherent ambiguity by casting light on it (145).

Se si ritiene che, in linea con l'impianto di fondo del liberalismo politico, la filosofia politica abbia un ruolo tanto ridotto, che debba limitarsi a chiarire le nozioni centrali nella cultura pubblica di riferimento, senza poter intervenire in modo più incisivo sul linguaggio politico, è difficile sbarazzarsi della nozione di popolo. In effetti, il popolo, inteso proprio come soggetto che trascende i singoli individui in carne e ossa, è centrale nella cultura pubblica delle democrazie. Con il superamento del modello hobbesiano, si afferma l'idea – riconducibile, tra gli altri, a Rousseau – che la sovranità spetti al popolo, a un soggetto collettivo di cui tutti gli individui che costituiscono il corpo politico sono membri. In questo modo, gli individui non sono più relegati al mero ruolo passivo di sudditi soggetti alle decisioni del sovrano: esercitano collettivamente la sovranità e, come membri attivi del corpo politico, ovvero del popolo, sono coautori delle decisioni pubbliche cui sono, al tempo stesso, soggetti. Attribuire la sovranità al popolo, i cui componenti sono tanto autori quanto destinatari delle decisioni pubbliche, permette di qualificare la democrazia, seguendo la brillante sintesi di Lincoln, come «governo del popolo, dal popolo, per il popolo». È evidente dunque perché il popolo, come detentore della sovranità, ricopra un ruolo centrale nella

cultura delle società democratiche. Ferrara sembra sottoscrivere questo tipo di impostazione, sebbene con significative cautele e ponendo l'enfasi sulla natura propriamente politica del popolo, in modo da svincolarlo da connotazioni riconducibile all'*ethnos*. Tuttavia, è proprio un impianto articolato intorno alla centralità del popolo a creare un terreno particolarmente fertile per il populismo.

Il populismo non è un fenomeno alieno. È solo nell'ambito della cultura pubblica delle società democratiche – o, per lo meno, nell'ambito di una tradizione democratica che attribuisce la sovranità al popolo inteso come soggetto che eccede l'elettorato e a cui spetta la sovranità – che l'appello alla volontà del popolo è sensato e dotato di particolare salienza. Per contrastare il populismo, si può adottare la strategia di Ferrara e insistere che l'elettorato non può esprimere la volontà del popolo nel suo complesso perché ne costituisce solo un segmento. In questo modo, però, si circoscrive l'autonomia politica dei singoli individui o delle singole generazioni, non legittimate a decidere per sé e si avalla l'idea che il depositario della sovranità, che ha la facoltà di decidere in ultima istanza, sia il popolo, ovvero un soggetto che eccede i singoli individui o la singola generazione. Si tratta esattamente del soggetto cui fanno appello le forze populiste per legittimare il proprio operato. Come strategia alternativa, si potrebbe ricorrere a una revisione del linguaggio politico, definendo "popolo" in modo deflazionistico. Se il termine "popolo" indicasse semplicemente l'insieme di individui che, in un dato momento, vivono sotto regole politiche comuni, la rivendicazione di essere espressione della volontà del popolo equivarrebbe ad affermare di agire in nome dell'elettorato, ovvero in nome di individui in carne e ossa che esercitano la propria *agency* politica decidendo insieme della propria vita pubblica. Adottando questa seconda strategia, un eventuale appello al popolo sarebbe privo della speciale aura di sacralità di cui abitualmente gode. Sembra quindi opportuno verificare se, per fare i conti con il populismo e contestarne le pretese, non sarebbe più efficace ridefinire in modo netto la nozione di popolo, piuttosto che sancirne l'interpretazione ordinaria e più accreditata all'interno della cultura pubblica delle democrazie. È chiaro che una strategia di questo tipo è insoddisfacente dalla prospettiva di Ferrara, non solo – e forse non principalmente – perché viola i limiti che il liberalismo politico impone alla riflessione filosofica, come evidenziato nel prossimo paragrafo.

6. *Tra popolo transgenerazionale e individui in carne e ossa*

Se la sovranità non spetta al popolo – inteso come soggetto che abbraccia le generazioni passate, quella presente e quelle future – ma non spetta nemmeno a un’entità indipendente dagli individui che vi sono soggetti – come può essere il Leviatano di Hobbes – sembra inevitabile attribuire il potere ultimo agli individui in carne e ossa, ovvero ai componenti dell’elettorato. Se gli individui hanno il diritto, in quanto depositari della sovranità, di intervenire sulla Costituzione, non c’è alcuna garanzia contro l’eventualità che la generazione presente o una delle generazioni future snaturino completamente il progetto politico definito dalla generazione fondatrice. Anche imponendo il rispetto di principi procedurali volti a promuovere la stabilità delle norme costituzionali e ad assicurare loro forza regolativa maggiore rispetto alle leggi ordinarie, non c’è garanzia contro questa eventualità. In altri termini, in quest’ottica, non c’è alcuna garanzia che un progetto politico auspicabile iscritto nella Costituzione perduri nel tempo. Dalla prospettiva di Ferrara, un’impostazione di questo tipo comporta, senza dubbio, una perdita netta.

La soluzione che Ferrara propone per regolare il potere emendativo ha proprio la finalità di squalificare come illegittime modifiche costituzionali che alterino in modo peggiorativo un progetto politico di valore. In linea con gli assunti di fondo del liberalismo politico, questo obiettivo non è realizzato qualificando come illegittimo ogni esercizio del potere emendativo che metta a repentaglio un progetto politico qualificato teoricamente come desiderabile. Piuttosto, un simile obiettivo è conseguito ponendo l’enfasi sulla reciprocità tra le generazioni che compongono il popolo e qualificandole tutte come comproprietarie a pari titolo della Costituzione. Se la generazione fondatrice ha delineato nella Costituzione un assetto politico desiderabile, che garantisce un certo grado di autonomia agli individui nella definizione dei loro interessi e delle loro idee del bene, l’elettorato non è legittimato a introdurre emendamenti che comportino una diminuzione dell’autonomia individuale. Emendamenti di questo tipo sarebbero illegittimi, non perché sono di fatto regressivi, perché non sarebbero accettabili dalla prospettiva della generazione fondatrice, oltre che da quella della generazione futura. Infatti, è irragionevole aspettarsi che la generazione fondatrice sia disponibile ad accetterebbe riforme costituzionali che riducano l’autonomia indivi-

duale, dando così vita a un ordine politico meno desiderabile rispetto a quello che la stessa generazione fondatrice ha istituito. In questo modo, un assetto politico auspicabile, sebbene possa essere migliorato e rivisto per affrontare questioni non anticipate dalla generazione fondatrice, si preserva nel tempo e passa in eredità alle generazioni future che saranno soggette agli stessi vincoli di reciprocità verso le generazioni che le hanno precedute.

L'analisi di Ferrara chiarisce dunque in modo molto convincente che, per assicurare stabilità a un ordine politico auspicabile, non è necessario fare affidamento a una filosofia della storia teleologicamente orientata. Chiarisce, però, molto bene anche che, per preservare un progetto politico di valore e garantirgli la possibilità di perdurare nel tempo, l'autonomia politica degli individui deve essere limitata attraverso principi normativi di carattere sostantivo – non meramente procedurale – come quello di reciprocità verticale. Infatti, solo se gli individui in carne e ossa, gli unici a poter esercitare concretamente il potere emendativo, sono tenuti a onorare il progetto politico ereditato dal passato, considerando la prospettiva delle generazioni che li hanno preceduti, si può assicurare che tale progetto politico perduri nel tempo. In questo modo, sebbene non soggetti al rispetto di un modello normativo predeterminato, gli individui in carne e ossa non sono legittimati a esercitare appieno la propria *agency* politica e a definire autonomamente l'assetto istituzionale che governa la loro vita pubblica o i termini dello schema cooperativo nel quale sono coinvolti. In effetti, hanno il diritto di intervenire sulla Costituzione in base alla loro volontà specifica, soltanto se quest'ultima si accorda, o è compatibile, con quella degli individui che appartengono alle altre generazioni che compongono il popolo transgenerazionale.

Attribuire centralità al popolo transgenerazionale permette di assicurare continuità a un progetto politico auspicabile al prezzo, però, di ridurre l'autonomia politica degli individui in carne e ossa. Se facendo a meno del riferimento al popolo e lasciando il centro della scena politica agli individui, si corre il rischio che un assetto istituzionale di valore sia sovvertito, con la soluzione proposta da Ferrara si evita un simile rischio ma si sacrifica, almeno in parte, l'*agency* politica degli individui in carne e ossa. È molto probabile che un simile sacrificio non sarebbe accettabile per chi attribuisce centralità agli individui in carne e ossa e intende

assicurare loro la possibilità di decidere liberamente della propria vita pubblica, senza oneri verso il popolo, inteso come soggetto che trascende i singoli individui e le singole generazioni.

Bibliografia

- Ferrara A. (2023), *Sovereignty Across Generations: Constituent Power and Political Liberalism*, Oxford, Oxford University Press.
- Holmes S. (1988), "Precommitment and the Paradox of Democracy", in J. Elster e R. Slagstad (a cura di), *Constitutionalism and democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 195-240.
- Jefferson T. (1789), "Letter to James Madison", in *The Works of Thomas Jefferson*, Federal Edition (New York - London, G.P. Putnam's Sons, 1904-1905), vol. 6, <http://oll.libertyfund.org/title/803>.
- Rawls J. (1993), *Political Liberalism* (expanded ed. 2005), New York, Columbia University Press; trad. it. *Liberalismo Politico*, Torino, Einaudi, 2012.